



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1127

Prot. n. CC6.20 SA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 37, articolo 43, commi 1, 6 e 9, articolo 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8 e articolo 57, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Luigi Manzi (CIG ZFA2DD736B).

Il giorno **07 Agosto 2020** ad ore **09:17** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 17 luglio 2020 è stato notificato a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 37, dell'articolo 43, commi 1, 6 e 9, dell'articolo 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8, e dell'articolo 57, comma 1 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante *“Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”*, pubblicata sul B.U.R. 13 maggio 2020, n. 19 – num. straord. 6.

L'articolo 37 (*“Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)”*), comma 2, modifica il comma 2 dell'articolo 22-bis della legge sul personale della Provincia 1997 rendendo eventuali il percorso formativo e la verifica finale previsti dalla procedura concorsuale ivi disciplinata per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti degli enti pubblici strumentali; il comma 3 del medesimo articolo 37, modifica il comma 4 dell'articolo 22-bis della legge sul personale della Provincia 1997 precisando il carattere non necessario del percorso formativo. La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto si discosta dalla disciplina dettata dal d.lgs. 165/2001.

L'articolo 43 (*“Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico”*), consente, in ragione della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale, l'installazione di coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali (comma 1); prevede l'esonero dalle autorizzazioni previste dagli articoli articolo 21 e 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per basamenti e pedane, in appoggio, non cementizie, o delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale, (comma 6), l'adozione di linee guida della Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per l'installazione delle strutture previste dal comma 1 (comma 9). Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva che la disciplina provinciale stabilisce quale data ultima di rimozione delle opere il 31 dicembre 2021, ponendosi in contrasto con l'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, che ha introdotto misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, fissando al 31 ottobre 2020 l'esonero dal titolo autorizzativo previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 per la posa in opera temporanea di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale; alla luce di questa considerazione il Presidente impugna i commi 1, 6, e 9 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 per contrasto con gli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale e con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s) e m), della Costituzione, rispetto al quale costituirebbero norme interposte gli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 52 (*“Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020”*), comma 2, sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, con la previsione dell'affidamento, mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di lavori pubblici, di incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea per la durata dello stato di emergenza nazionale dichiarato e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, con la precisazione per la quale, negli affidamenti di lavori pubblici, il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e con il rinvio al regolamento per la definizione di criteri e modalità applicative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna questo comma in quanto contrasterebbe con quanto stabilito dagli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE e 50 della direttiva

2014/25/UE, nonché dagli articoli 63 e 157 del codice dei contratti pubblici, i quali disciplinano l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e l'affidamento degli incarichi di progettazione, eccedendo dalle competenze statutarie riconosciute dagli articoli 4 e 8 dello Statuto e violando la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'impugnazione dell'articolo 52, comma 3, non è motivata.

L'articolo 52, comma 4, lettera c), sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 recando una diversa formulazione del criterio di valutazione delle offerte consistente nella valorizzazione dell'affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea. Il Presidente del Consiglio di Ministri impugna questa lett. c) del comma 4, dell'articolo 52, per violazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della Costituzione, poiché, in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti, gli articoli 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE richiedono che il miglior rapporto qualità/prezzo sia valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, mentre il criterio impugnato, in quanto non obiettivo, non garantirebbe il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; inoltre il criterio impugnato contrasterebbe l'articolo 95, commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016.

L'articolo 52, comma 6, inserisce all'articolo 2 della legge provinciale 2 del 2020 il comma 5-bis, il quale, per l'affidamento di servizi e forniture, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare gli elementi di valutazione dell'offerta previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto, in alternativa ai criteri di valutazione di natura discrezionale; inoltre il comma impugnato conferma, senza modificarla, l'esclusione della nomina della commissione tecnica quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare. Il Presidente del Consiglio di Ministri impugna la prima parte di questo comma per violazione dell'articolo 117, comma I e comma II, lett. e) della Costituzione perché ritiene che i criteri di valutazione dettati dall'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) la cui applicazione è disciplinata da questo comma 5 bis, si ponga in contrasto con gli articoli 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i quali richiedono che il miglior rapporto qualità/prezzo debba essere valutato sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, nonché in contrasto con l'articolo 95, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016.

L'articolo 52, comma 7, introduce il comma 6-bis all'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, riproducendo il precedente comma 4 del medesimo articolo 2, il quale stabilisce che la componente del prezzo è valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, da individuare nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna questo comma per violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lett. e) della Costituzione in quanto lo stesso contrasterebbe con l'articolo 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e con l'articolo 67 direttiva 24/2014/UE, secondo i quali i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

L'articolo 52, comma 8, sostituisce il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, già impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, confermando la possibilità che, con regolamento di attuazione, siano stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, secondo modalità e criteri automatici, ma solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3, ossia i criteri quantitativi e tabellari di valutazione declinati all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2020. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna questo comma per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, perché ritiene che lo stesso contrasti con gli articoli 69 della direttiva 2014/24/UE e 84 della direttiva 2014/25/UE, i quali

richiederebbero agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte che appaiono anormalmente basse, indipendentemente dagli elementi di valutazione dell'offerta adottati; la norma provinciale violerebbe altresì l'articolo 117, comma II, della Costituzione in quanto si porrebbe in contrasto con l'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 50/2016, i quali attribuiscono allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – il potere di procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

L'articolo 57 inserisce nella legge provinciale n. 2 del 2020 l'articolo 7-bis, che, nell'ambito delle disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici, prevede in particolare, al comma 1, che per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche, e demandando al regolamento provinciale la disciplina delle modalità di attuazione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna questa norma per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e ordinamento civile al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti sul territorio nazionale.

Tutto ciò premesso, ritenuta l'infondatezza delle censure sollevate alla luce delle competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale di autonomia e dalle sue norme di attuazione, valutata la necessità di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerate la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente necessità di assicurare una difesa completa e adeguata in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse, preso atto che l'avv. Luigi Manzi difende la Provincia nel giudizio avanti la Corte Costituzionale concernente la legge provinciale n. 2 del 2020, e valutato l'interesse pubblico ad una difesa piena, considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché la necessità di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

L'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 28 luglio 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 1.501,43.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;

- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'articolo 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'articolo 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'articolo 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'articolo 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'articolo 4 e l'articolo 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'articolo 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16

marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG ZFA2DD736B in relazione all'incarico affidato all'avv. Luigi Manzi;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 17 luglio 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 37, 43, commi 1, 6 e 9, 52, commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8 e 57, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022*";
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro 1.501,43= in favore dell'avv. Luigi Manzi sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;

- 5) di dare atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 de 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIG ZFA2DD736B in relazione all'incarico assegnato all'avv. Luigi Manzi.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper